



Comune di Torregrotta

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA' "PORTA A PORTA"

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 27/03/2017

Pubblicato all'Albo Pretorio on – line dal: 30/03/2017 al 14/04/2017 Reg. n. 319

Entrato in vigore il: 18-04-2017

Torregrotta, li 18-04-2017

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)





COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLA PUBBLICITA' "PORTA A PORTA"

Art. 1

Il presente Regolamento intende disciplinare la pubblicità di carattere commerciale distribuita a domicilio ed effettuata direttamente da persone incaricate allo scopo.

Art. 2

Si definisce volantino l'elemento bidimensionale realizzato generalmente con materiale cartaceo, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Entro tale tipologia sono compresi anche i volantini realizzati con più pagine e destinati alla propaganda di particolari iniziative di carattere commerciale quali svendite, saldi, vendite promozionali e altro.

Art. 3

L'attività di volantinaggio è effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- a) è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- b) è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- c) è vietato la posa del materiale, anche solo parzialmente, al di fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori o, comunque, nelle cassette postali indicanti la dicitura "no pubblicità" o equivalente;
- d) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta;
- e) è vietata la distribuzione di volantini aventi contenuto offensivo della dignità e libertà della persona, contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 4

Nel caso di inosservanza dell'art. 3 è ritenuto responsabile della violazione il soggetto che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale pubblicitario. Quando non sia individuato l'autore materiale delle violazioni ai divieti di cui all'articolo 3, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è la Società esercente il servizio di distribuzione della pubblicità (fatta salva la responsabilità del committente per i casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 3).

Art. 5 Sanzioni Amministrative

- a) Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia comunale e dell'Ufficio Tecnico sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità "porta a porta".
- b) Il mancato rispetto, anche in parte, del presente regolamento determina l'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7 bis D.Lgs. 267/00 (applicabile in Sicilia per effetto dell'art. 118 del "Testo Coordinato" vigente nella Regione: art. 16 L. 3/03 integrato dall'art. 1 quater, comma 5, D.L. 31/3/03 e s.m.i.).